

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1956

(83^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concernente provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali » (984) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1542, 1543, 1544
DE LUCA LUCA	1543, 1544
MARINA	1542, 1543, 1544
MINIO	1542, 1543
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1542, 1543, 1544
RODA	1543
TRABUCCHI	1542, 1543

« Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 » (1018) (D'iniziativa del senatore Boggiano Pico) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE	1551, 1552, 1553, 1555
CENINI	1552, 1554
DE LUCA LUCA	1555
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1552, 1553, 1554
RODA	1552, 1554
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1551, 1554, 1555

« Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari » (1207) (D'iniziativa del deputato Storchi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1546, 1548, 1549, 1550
MARINA	1548, 1550
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1550
RODA	1548, 1549
SCHIAVI, <i>relatore</i>	1547
TRABUCCHI	1549

« Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1306) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1544, 1545, 1546
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	1544, 1545
DE LUCA LUCA	1545, 1546
MARINA	1545
MINIO	1545
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1545, 1546
RODA	1545
TRABUCCHI	1546

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Medici è sostituito dal senatore Cenini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il *processo verbale della seduta precedente, che è approvato*.

Seguito della discussione e ritiro del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concernente provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali » (984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concernente provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali ».

Nell'ultima seduta in cui discutemmo questo disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi, la Commissione aveva deciso di rinviare la discussione per conoscere se realmente si trattava di soddisfare gli appetiti di poche province limitatamente alla eccedenza dei 400 milioni disponibili, per cui avremmo potuto considerare il provvedimento come una eccezione. Se invece, a conti fatti, fosse risultato che questo diritto si estende non solo a quelle tre o quattro province di cui si è parlato, ma ad un numero imprecisato di province, per un numero imprecisato di milioni, allora avremmo potuto correggere il nostro punto di vista. Penso che, data l'importanza dell'argomento, sia utile da parte del relatore o da parte del Governo dire qualche parola di chiarimento in proposito.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella seduta passata della Commissione si era incaricato il Governo di portare a conoscenza della Commissione stessa, alla prima seduta in cui il disegno di legge fosse stato posto all'ordine del giorno, il numero delle province che avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni di questo progetto di legge per il fatto di trovarsi nelle condizioni previste dal progetto stesso. Io mi sono fatto carico di questo mandato della Commissione e ho comunicato al relatore, nella seduta di ieri, l'elenco delle province i cui bilanci del 1953 dovreb-

bero essere riesaminati per suddividere fra essi i 400 milioni, residuati sulla copertura della legge 9 agosto 1954 n. 635. Il numero delle province è risultato di 36; è un numero evidentemente molto alto, per cui il Governo pensa che anche sotto questo profilo sia non conferente all'interesse delle stesse province e essenzialmente a quello del bilancio dello Stato approvare il disegno di legge.

Vi è poi una ragione assorbente che è quella della politica finanziaria. Noi dobbiamo tendere ed il Governo tende, e lo ha provato anche attraverso la presentazione del bilancio delle spese, a ridurre gradualmente il disavanzo del bilancio dello Stato passando in economia il residuo. D'altra parte, con questi 400 milioni, di fronte al numero delle province che ne potrebbero essere beneficiarie, non si risolverebbe assolutamente il problema del *deficit* di questi bilanci.

PRESIDENTE. Vi è una idea di massima circa il *deficit* complessivo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono riuscito ad averlo, perchè bisognerebbe avere sotto mano i bilanci di tutte queste province!

MARINA. Dovrebbe essere sui 25-26 miliardi!

TRABUCCHI. Anche riducendo il limite della supercontribuzione al 200 per cento sarebbero ancora circa 20 queste province e quindi 400 milioni per 20 province sono pochi.

MINIO. Senatore Trabucchi, mi permetta una domanda: quel fondo residuo di 400 milioni su cui lei faceva affidamento è il residuo di quei 4 miliardi?

TRABUCCHI. Certamente!

MINIO. Ora io chiedevo questo: per l'anno 1953 vi è stato uno stanziamento di 4 miliardi; a quanto ammontava il disavanzo economico di questi enti in quell'anno? Cioè in che misura il contributo dello Stato ha coperto quel disavanzo?

MARINA. Globalmente debbono essere circa 130 miliardi fra comuni e province!

TRABUCCHI. Sono stati presi in considerazione i Comuni che erano addirittura in disavanzo effettivo, cioè che avevano bisogno di coprire con un mutuo quel disavanzo, non quelli che hanno coperto questo disavanzo con supercontribuzioni.

MINIO. Io parlo di bilanci in disavanzo dopo l'applicazione delle supercontribuzioni. Non credo, comunque, che sia la cifra indicata dal senatore Marina. Ho parlato di bilanci in disavanzo finanziario e non economico.

TRABUCCHI. Non saprei ora rispondere a questo quesito. Posso dire soltanto che normalmente il contributo statale rappresentava, nei tempi buoni, un terzo del *deficit*, mentre il resto era coperto con il mutuo. Nel 1953 invece si è dato molto meno del terzo, anzi possiamo ritenere che sia stato press'a poco un quinto.

Comunque è un conto questo che ho fatto molto approssimativamente.

Riassumendo, quindi, se le province che rientravano in questo provvedimento fossero state solo 5 o 6, certo sarebbe stato possibile varare il provvedimento, ma dato che le province che applicano le supercontribuzioni del 200 per cento sui terreni sono circa 20, sono troppe perchè il provvedimento possa avere una reale efficacia.

RODA. Questo provvedimento deve andare ancora alla Camera dei deputati, per cui ritengo che i quesiti cui non si è data risposta in questa sede potranno magari averla in quell'altra.

Non è tanto importante di sapere quali siano le province che potranno beneficiare di questa legge, quanto l'entità della somma occorrente. Le province possono anche essere 50, ma se il loro diritto è di pochi milioni, con 100 milioni, ad esempio, si potrebbe risolvere il problema.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disavanzo delle province e dei comuni nel 1953 era di 28 miliardi circa.

MINIO. Dopo l'applicazione delle maggiorazioni?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente!

TRABUCCHI. I totali sono esatti, credo, perchè solo Roma per suo conto ha un *deficit* di circa 20 miliardi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo, sono compresi i comuni di Roma e Napoli.

PRESIDENTE. Distribuire quei 400 milioni fra 20 o 30 province risolverebbe poco o niente.

DE LUCA LUCA. Vorrei fare una considerazione di carattere generale a proposito di questo provvedimento.

La considerazione è questa: penso che sarebbe giusto, per quanto riguarda i bilanci di queste amministrazioni provinciali, procedere ad un loro esame con un certo rigore. Dico questo, perchè nella pratica accade che ci sono effettivamente dei bilanci che sono deficitari nonostante tutti gli sforzi per non renderli tali, e poi ci sono bilanci di amministrazioni provinciali, ad esempio, che pur avendo realizzato un pareggio pieno e reale ed essendo anche attivi, sono fatti figurare passivi.

Insomma questa è una considerazione di carattere generale che voglio fare... (*Interruzione del senatore Roda*). Dicevo che alcuni bilanci figurano passivi e sono fatti figurare tali come i bilanci di qualsiasi società azionaria. Insomma io potrei fare pure dei riferimenti in merito, perchè ho potuto controllare personalmente questo fenomeno. Mi risulta che ci sono bilanci di amministrazioni provinciali che sono in sostanza bilanci attivi, però quando arrivano a Roma, alla Commissione centrale, figurano come bilanci passivi.

Signor Presidente, se ho fatto questa osservazione a carattere generale è perchè so di aver messo, come si dice, il dito su una piaga. Secondo me c'è questo andazzo, in quanto conviene far figurare passivo un bilancio perchè così si può sperare di avere un contributo da parte dello Stato.

Non vorrei, insomma, che amministrazioni provinciali che hanno veramente bisogno e che debbono quindi essere soccorse dovessero soccombere di fronte ad altre amministrazioni che non hanno uguale bisogno.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ragione di più questa per non approvare il disegno di legge in esame!

PRESIDENTE. Comprendo perfettamente il riserbo cui si deve informare la sua parola, senatore De Luca, ma se avesse qualche dato preciso su qualche amministrazione provinciale, perchè io possa a mia volta esaminarlo, gliene sarei grato. Naturalmente questo in via confidenziale.

DE LUCA LUCA. In via confidenziale le darò certamente qualche indicazione in merito.

MARINA. La Associazione delle province d'Italia ha pubblicato proprio il riassunto della situazione dei bilanci di tutte le province e si hanno quei dati che poco fa io ho riferito. Chiedendo alla Associazione delle province d'Italia, ella, signor Presidente, potrà avere quella pubblicazione.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Trabucchi ha annunciato di voler ritirare il disegno di legge ora in discussione. La Commissione non può quindi che prenderne atto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1306) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura.

Articolo unico.

Alle industrie prevedute dall'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame prevede la possibilità di vendere a determinate industrie oltre al sale comune anche sali speciali. Infatti a norma dell'art. 21 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, il sale comune è venduto dal Monopolio a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto la preparazione della soda, del sodio metallico e del cloruro di ammonio; la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio; la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti; la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe; la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico; la fabbricazione della gomma sintetica.

A queste industrie è possibile acquistare sale comune a prezzi industriali. Ora esigenze della tecnica moderna impongono che queste industrie debbano usare non solo sale comune ma anche sali speciali prodotti pure dall'Amministrazione dei monopoli.

Ora questo disegno di legge si riferisce proprio alla possibilità di poter vendere sali speciali a prezzo industriale.

Un'altra innovazione rispetto alla legge che ho citato consiste in questo: che il prezzo industriale dovrebbe essere stabilito con decreto del Ministro delle finanze, mentre la legge precedente stabiliva che il prezzo dovesse essere fissato mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

Questa è l'essenza del provvedimento. Le ragioni per cui chiediamo la sua approvazione sono queste: se è vero che prima si è stabilito di dare sale comune alle industrie, non c'è ragione di impedire di vendere sali speciali, quando questi costituiscono elemento indispensabile per la produzione di vari prodotti. In secondo luogo, la semplificazione della procedura può giovare in quanto l'emanazione del decreto presidenziale determinava certamente dei ritardi, cioè impediva di norma la possibilità di un adattamento rapido del sale ai prezzi di mercato.

Per questi motivi propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

MARINA. Sono favorevole al disegno di legge per il fatto semplicissimo che è nella norma dell'industria moderna avere i prodotti base, quali che essi siano, ai prezzi correnti.

Soprattutto ciò è opportuno nel caso in esame.

PRESIDENTE. Pur non avendo competenza specifica in materia, vorrei sapere se il sale finissimo da tavola, quello che consumiamo tutti noi giornalmente...

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Quello non serve per le industrie.

PRESIDENTE. Il mio dubbio era che potesse acquistarsi sale comune a prezzo industriale e che si potesse poi rivenderlo, lucrando la differenza.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Posso assicurare il Presidente che questo pericolo non esiste!

RODA. Il sale grosso da cucina è compreso?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. No, è escluso!

MINIO. Vorrei chiedere solo un chiarimento. Non sarei contrario al disegno di legge, esprimo solo la mia preoccupazione per quel che si riferisce al prezzo che dovrebbe essere determinato di volta in volta dal Ministro delle finanze. Mi sembrerebbe forse più opportuno che il prezzo venisse determinato dal Consiglio dei Ministri.

MARINA. E' un prezzo mercantile che varia di volta in volta. Se non lo si adeguasse, gli industriali sarebbero costretti a comprare all'estero prodotti che si fanno anche in Italia, e questo perchè il prezzo non sarebbe più conveniente.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Senatore Minio, la differenza tra le disposizioni vigenti e quelle contenute nel disegno di legge in esame consiste in questo: che prima il prezzo industriale veniva fissato mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro delle finanze; adesso è il Ministro della finanze che fissa questo prezzo. La cosa è più semplice, ma non vi è per nulla un allargamento di competenza. Non si era insomma mai previsto il Consiglio dei Ministri.

DE LUCA LUCA. Riallacciandomi a quel che ha fatto osservare il collega Minio, dirò che noi sostituiamo il Ministro delle finanze al Presidente della Repubblica. Diamo quindi una delega al Ministro delle finanze di agire in questa direzione. Non sarebbe opportuno che il Ministro delle finanze, per esempio, per fissare questo prezzo industriale del sale ascoltasse anche il parere del Consiglio dei Ministri?

RODA. Per quanto riguarda le deleghe non avrei le preoccupazioni del collega De Luca Luca, perchè è chiaro che se questo prezzo si deve adeguare alle esigenze delle industrie, varierà più volte nel corso dell'anno. Ed allora come si fa?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo intende rispondere subito al dubbio affacciato dal senatore Minio circa la convenienza ad accettare la formula più breve, diciamo così, di determinazione del prezzo del sale. Ora qui non si tratta di una delega e basterebbe a dimostrarlo il fatto che è di carattere continuativo la facoltà di fissare il prezzo del sale.

Piuttosto si tratta di un normale rinvio alla potestà regolamentare del Governo nell'ambito della esecuzione di vere e proprie norme di legge.

Questo ricorso alla potestà regolamentare, in una forma meno grave e complessa di quella della legge precedente, è determinato dalla

particolare natura continuamente variabile della materia, che mal si presterebbe a formare oggetto di una legge formale oppure alla lungaggine necessaria per arrivare alla determinazione del prezzo attraverso un decreto del Presidente della Repubblica.

Del resto, in sostanza, si tratta di vendere a prezzo industriale un prodotto dei Monopoli di Stato.

Quindi il prezzo viene ad essere abbassato; e questo senza che ci sia incidenza in rapporto all'imposta.

Quanto al dubbio affacciato dall'onorevole Presidente, circa la possibilità che le industrie, cui viene ceduto il sale, se ne possano valere per contrabbandare il sale, a parte il fatto che si tratta di quantitativi modesti, ricorderò che nella legge, se non erro, dal 1942, n. 907, c'è l'obbligo agli esercenti delle industrie di rendere non adatto questo sale all'uso commestibile, cioè di adulterarlo perchè possa essere usato solo per gli scopi previsti dalla legge.

Per questo penso che la Commissione faccia opera utile alle industrie approvando questo disegno di legge sotto il duplice profilo della utilità all'industria e della forma più abbreviativa per stabilire di volta in volta il prezzo di questo sale, secondo le contingenze che si possono ripetere nello stesso anno.

DE LUCA LUCA. Desidero fare una osservazione in merito all'articolo unico del disegno della legge 17 luglio 1942, per quanto riguarda le industrie elencate. Ritengo cioè che vi sia un errato riferimento; non si tratta dell'articolo 21, ma dell'articolo 20.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È proprio l'articolo 21 di quella legge, senatore De Luca, quello cui si deve far riferimento. A quanto disposto da quell'articolo si fa modificazione nel senso che il sale è venduto a prezzo da stabilire, non più con decreto del Presidente della Repubblica, ma con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

In altri termini, si sostituisce una procedura più snella ad una procedura, sotto un certo aspetto, farraginoso e lunga.

TRABUCCHI. Ho domandato la parola per far presente l'opportunità che si restringa la competenza del Presidente della Repubblica e si affidi il compito al Ministro delle finanze.

Se io potessi, domanderei che addirittura fosse data questa competenza al direttore dell'azienda dei monopoli, perchè più si abbassa la competenza nell'ordine gerarchico e più aumenta la responsabilità. Nessuno farebbe infatti una questione di responsabilità contro il Presidente della Repubblica per aver firmato un decreto di vendita del sale a favore di una industria invece che di un'altra. Tutti sarebbero invece disposti ad attribuire la responsabilità a chi conosce veramente la materia e che può avere deliberato o proposto questa modifica. È già troppo arrivare al Ministro, secondo me! Il funzionario soltanto potrebbe rispondere del suo atto e ne potrebbe rispondere meglio e di più di quanto ne potrebbe rispondere il Ministro delle finanze o il Presidente della Repubblica.

Sono quindi favorevole a questo disegno di legge e vorrei anzi che altri passi si facessero in questo senso, verso cioè la scala discendente e non più verso la scala ascendente.

PRESIDENTE. La risposta dell'onorevole Sottosegretario elimina la mia perplessità, dato che vi è una adulterazione di quel sale. Ugualmente avviene per la benzina per usi agricoli, benchè sappiamo quanti abusi avvengano con quella benzina.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge cui ho dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Storchi: « Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari » (1207) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Storchi: « Modifiche al decreto

presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa del deputato Storchi vuol rispondere a questa domanda: perchè conservare l'esenzione totale dalle imposte di bollo e di registro per gli infortuni e per le malattie professionali e non anche per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, tubercolosi, maternità, assegni familiari, ecc.?

Questo veniva chiesto nella relazione al disegno di legge dello stesso onorevole Storchi, disegno di legge n. 120, presentato alla Camera dei deputati, con il quale, si dice nel testo, « la esenzione assoluta dalle imposte di bollo è estesa alla materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari in tutti i casi nei quali è prevista dalle vigenti leggi ».

Oggi si propone che siffatta esenzione sia applicata fino al 31 dicembre 1958.

Non vi era, infatti, e non vi è alcuna ragione di una discriminazione tra i vari istituti previdenziali per quel che riguarda le pratiche da svolgere da parte dei prestatori d'opera che a tali Istituti si rivolgono.

Prendiamo, come esempio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È noto che il lavoratore è tenuto a presentare certificati, stati di famiglia, dichiarazioni ecc., che, in relazione al momento della richiesta, spesso necessitano di aggiornamenti e debbono quindi essere ripetuti. Questa documentazione, se redatta in carta libera, si presenta di facile ottenimento e di modesto costo: non così qualora dovesse essere sottoposta a bollo in quanto costringerebbe il lavoratore ad una cospicua spesa, spesso insostenibile, dato il particolare momento di bisogno in cui viene richiesto e comunque mai ripetibile, quindi a totale carico di esso, con cospicua decurtazione delle già modeste prestazioni che ad esso vengono concesse.

Spesso il lavoratore, non potendo al momento affrontare la spesa, finirebbe, per decadenza di termini, col perdere completamente

i suoi diritti o comunque, col non ottenerli con quella tempestività che è requisito indispensabile per la loro efficacia o potrebbe addirittura cadere nelle pastoie di mestatori i quali, anticipando le spese, verrebbero a patteggiare e a decurtare le spettanze del richiedente. E ciò ancor più qualora, dopo tutto questo costoso iter amministrativo, dovesse, come in molti casi avviene, affrontare la strada giudiziaria. È da escludere, per l'interesse dello stesso lavoratore, l'ammissione al gratuito patrocinio, la quale implica, oltre ad un lungo tempo, anche una prima sommaria disamina dei diritti valutati; disamina che, non svolgendosi con quella accuratezza e ponderazione propria della fase istruttoria del giudizio, potrebbe tornare a tutto danno del lavoratore medesimo.

In sostanza appare evidente, senza andare più oltre, che l'applicazione del bollo su tutti questi atti non farebbe che turbare o addirittura compromettere le legittime aspettative degli aventi diritto.

E non bisogna dimenticare anche gli adempimenti che è chiamato *ex lege* a svolgere il datore di lavoro, adempimenti che, se anche a spesa ed a carico dello stesso datore di lavoro, tuttavia, se soggetti a bollo, potrebbero trovare ulteriore ostacolo ad essere tempestivamente adempiuti ed aumenterebbero gli oneri già gravosi della Previdenza sociale.

È bisogna anche considerare la posizione dell'Istituto al quale l'applicazione del bollo sui numerosi atti che compie arrecherebbe un notevole aggravio delle spese di amministrazione, cosa che potrebbe costringere anche ad un aumento dei contributi, senza alcun vantaggio per la politica economica generale e che potrebbe creare anche un notevole aggravio di lavoro burocratico per l'esatto adempimento delle nuove disposizioni.

E quel che si dice dell'Istituto della previdenza sociale, vale per tutti gli altri enti per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari.

Per tutto ciò si rende necessario provvedere in merito e con urgenza, riconfermando un principio che è stato sempre costante nella legislazione italiana.

Non senza osservare, peraltro, che il testo del provvedimento proposto non è soddisfacente ed aderente a quanto fino ad ora si è sempre

operato, per cui sarà necessario ritornarvi sopra a suo tempo per adeguarlo alle effettive e universalmente sentite esigenze della legislazione sociale.

Perchè debbesi notare come la brevità del periodo concesso (31 dicembre 1958) obbligherà a rivedere subito la materia e ad approntare nuovi rimedi, e come la forma troppo sommaria del testo, pur volendo essere di ampia generale portata, non mancherà di sollevare, con molta probabilità, nella sua concreta applicazione, contrasti e dissensi in confronto agli uffici finanziari, specie per quel che riguarda altri numerosi enti che si agganciano per i privilegi fiscali all'I.N.P.S. e che non vedranno soddisfatte le loro esigenze.

Ma poichè ogni ritardo sarebbe oltremodo dannoso, si propone di approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

RODA. Nella sua relazione il collega Schiavi fa delle considerazioni che senz'altro ci inducono a dare l'approvazione incondizionata alla esenzione dall'imposta di bollo in questa materia. La materia stessa è quella che si impone, a parte le considerazioni di carattere finanziario.

Piuttosto, se c'è da muovere una riserva ed una critica è il termine troppo breve. Perchè si è limitato soltanto, in pratica, a tre anni questa disposizione? È una materia che dovrebbe essere esclusa, ripeto, non solo per le considerazioni che lucidamente ci sono state esposte, ma per la natura stessa del campo di esenzione. È un campo che dovrebbe essere escluso *ipso jure*, per natura, dall'imposta di bollo. Ma come è possibile pretendere che una controversia di lavoro, nella quale convenuto o attore è il povero diavolo, è il lavoratore, questo debba sottostare anche alle formalità della carta bollata? È veramente un assurdo in termini che mal si concepisce in una struttura democratica del sistema fiscale.

Ed un secondo rilievo di carattere tecnico debbo fare. Tutte le volte che ci si presenta un disegno di legge che aumenti una determinata imposta o che esoneri da una determinata imposta, bisognerebbe anche sapere il contenuto in termini monetari di questo provvedimento di legge.

Io mi rendo conto delle difficoltà enormi di stabilire presso a poco quanto lo Stato ha reperito in questa materia e in questo campo, però, ripeto, è una questione di principio: uno Stato, organizzato anche dal punto di vista statistico in modo meno imperfetto, dovrebbe essere in grado di saperci dire almeno approssimativamente quale è l'incidenza di una imposta che si vuole stabilire o quanto è il mancato introito di una imposta che si vuol togliere.

È una questione che pongo agli onorevoli membri del Governo.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Marina ha presentato un emendamento all'articolo 1 tendente a sopprimere la limitazione al 31 dicembre 1958.

MARINA. Mi rifaccio alla relazione del collega Schiavi e alle parole del senatore Roda. Aggiungo di più: all'estero queste documentazioni sono sempre fatte in carta libera; perchè proprio in Italia dobbiamo costringere i nostri lavoratori a ricorrere ai bolli? Mi pare che se si vuole veramente andare verso una modernizzazione dello Stato italiano, anche queste piccolissime cose debbono essere accolte.

Il senatore Roda ha posto una domanda circa l'entità del minor gettito che si avrebbe applicando questa disposizione...

RODA. Qualunque sia la cifra sono d'accordo sul provvedimento! avevo fatto quella osservazione soltanto dal punto di vista della conoscenza di quel dato di fatto.

MARINA. L'emendamento da me proposto servirà a dissipare ogni dubbio, perchè al 1958 si arriva presto. Questo, è inutile ripeterlo, per migliorare il contenuto del provvedimento e per favorirne la sua portata sociale.

Il disegno di legge in esame andrà certo di nuovo alla Camera dei deputati, ma questa, in una breve seduta, lo potrà approvare. E del resto credo che di questo non ci dobbiamo preoccupare, perchè l'emendamento proposto ritengo risponda al giudizio di tutta quanta la nostra Commissione.

TRABUCCHI. Io vorrei pregare i colleghi prima e il rappresentante del Ministero delle finanze poi, di vedere se non sia il caso di rivedere il testo di questo provvedimento in modo da ridurlo in una forma tecnicamente un po' più precisa. Perchè quando noi leggiamo un provvedimento scritto così male dal punto di vista linguistico abbiamo anche vergogna di vederlo comparire sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Dice infatti l'articolo 1 del disegno di legge in esame: « Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 47, comma primo, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è applicabile fino al 31 dicembre 1958 ».

Ora, come giustamente dice il senatore Marina, bisogna che questo provvedimento lo rimandiamo alla Camera per togliere la scadenza del 31 dicembre 1958.

Se lo dobbiamo rimandare alla Camera, tanto vale che lo rimandiamo in modo che possa andare d'accordo con la lingua italiana e, direi, anche d'accordo un po' di più con i principi legislativi.

Perchè dobbiamo infatti dire: richiamiamo in vigore tutte le norme in atto a questa data? Diciamo invece: l'esenzione dal bollo è estesa alla materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari.

Oggi la tabella allegata al decreto presidenziale sul bollo dice, all'articolo 3, che sono esenti in modo assoluto gli atti e i provvedimenti giudiziari concernenti le assicurazioni obbligatorie e le malattie professionali per gli assicurati e i loro aventi diritto; poi si parla ancora di atti e di documenti relativi a liquidazioni e a pagamenti in base alla legge straniera sugli infortuni sul lavoro; poi si parla degli atti e dei contratti relativi alla gestione contro gli infortuni sul lavoro.

Ora direi: se noi ci mettiamo d'accordo che il principio informatore è giusto, diciamo al Ministro delle finanze, d'accordo con il relatore, di trovare una formula con la quale questa disposizione si possa inserire nel nuovo testo

unico delle leggi sul bollo, in modo che diventi definitiva e che comprenda tutte le assicurazioni sociali.

Nel complesso non sarei quindi contrario al disegno di legge proposto anche perchè normalmente queste cause di assicurazioni sono cause veramente di poveri contro enti che sono finanziati dallo Stato e che, quindi, sono poveri per principio, perchè se pagano la carta bollata è lo Stato, alla fine, che gliela paga; i poveri sono veramente dei poveri ed anche per loro alla fine sarà sempre lo Stato che paga.

Ma c'è poi un'altra considerazione da fare: è difficile spiegare al cittadino perchè per la pensione si debba pagare la carta bollata e non per l'assicurazione contro gli infortuni. La facilità degli sbagli in questa materia è poi notevole per cui mi permetterei di insistere anche con il Governo perchè fosse favorevole al principio.

Però prima di passare all'approvazione del disegno di legge come ci è stato presentato, vorrei fare la proposta di rinvio del provvedimento al Governo e al relatore perchè si sforzino di trovare una formula più opportuna.

PRESIDENTE. Anche a me sembra che la formulazione del primo articolo del disegno di legge sia veramente infelice.

Se non vado errato, infatti, secondo la relazione del senatore Schiavi, si tratta di estendere questa esenzione a certe forme di assicurazioni che fino ad ora, pare, non ne hanno usufruito. Viceversa qui il testo di legge parla di esenzione dall'imposta di bollo che sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 1958. Sarebbe quasi una proroga di una esenzione che già si goda, mentre si tratta di dare una esenzione a coloro che attualmente non ne godono.

RODA. Signor Presidente, qui vorrei esprimere un dubbio. D'accordo sull'emendamento Marina di togliere la data, d'accordo anche sul rifacimento completo di questo infelicissimo articolo del disegno di legge, ma comunque la mia preoccupazione deriva dal timore che per modificare il testo si perdano molti mesi. Vorrei quindi fare una raccomandazione al Presidente di prestare il suo interessamento

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª SEDUTA (2 febbraio 1956)

a che la Camera dei deputati prenda rapidamente in esame questo provvedimento. Altrimenti si arriva al 1958 senza far niente! Insomma la mia raccomandazione è che si proceda, per questo provvedimento, con la massima urgenza.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho chiesto la parola, signor Presidente, perchè il testo di questo disegno di legge, come ci è pervenuto con messaggio del Presidente della Camera, è il frutto di un accordo intercorso tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle finanze e lo stesso proponente. Il Governo ha accettato questa nuova formulazione che proroga semplicemente l'esenzione perchè nel decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, vi è l'esenzione per ciò che riguarda le pratiche relative agli infortuni sul lavoro soltanto e quindi appariva poco equo che la stessa esenzione non ci fosse anche per le controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

D'altra parte il Governo ha in animo, come è noto, il riordinamento totale di tutte le imposte di bollo. Ed è appunto in attesa di questo riordinamento totale delle imposte di bollo che è apparso opportuno di concedere questo beneficio limitatamente al 1958. È un termine abbastanza ampio per venire incontro al principio che è stato illustrato dagli onorevoli senatori Roda e Marina, e nello stesso tempo sufficiente perchè il Governo possa procedere al riordinamento della materia dei privilegi fiscali.

Questo è il motivo per cui il Governo riterrebbe opportuno che la Commissione approvasse questo disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, anche se la sua formulazione dal punto di vista tecnico non è perfetta.

Se tuttavia l'onorevole Commissione pensa che sia opportuno un rinvio al fine di studiare l'esenzione totale, il rappresentante del Governo non ha alcuna difficoltà, ferme restando le osservazioni fatte di studiare il problema.

MARINA. Io sarei dell'avviso che si togliesse comunque senz'altro il termine del 31 dicem-

bre 1958, perchè anche se il Governo attuerà il proposito di presentare un testo unico delle leggi sul bollo rapidamente, sarà tanto di guadagnato trovando questa disposizione già in vigore. Altrimenti questa non costituirebbe che una delle tante piccole leggi di disturbo di tutto il sistema. A mio giudizio, infatti, i termini sono preclusivi per il buon andamento del complesso legislativo.

PRESIDENTE. Mi sembra che pur essendo tutti d'accordo sullo spirito del provvedimento, il testo così come è formulato non raccolga molti consensi nella nostra Commissione. Vediamo quindi di studiare un po' meglio questa formulazione.

Quanto alla questione del termine, giustamente affacciata dal senatore Marina, vorrà dire che, se il Governo presenterà un disegno di legge nuovo sulla materia del bollo, questo provvedimento verrà assorbito.

Quindi crederei opportuno di dichiararci d'accordo sul principio (su questo non c'è dubbio), vale a dire sulla opportunità di estendere questo beneficio a quelle forme di assicurazione che ora non ne godono. Per quel che riguarda la formulazione di questo articolo, sia per la sostanza, sia per metterlo in una veste un po' più ortodossa, in rapporto alla legislazione fiscale in vigore, saranno il Sottosegretario di Stato Piola, il senatore Trabucchi, il senatore Marina e il relatore che potranno radunarsi e studiare una nuova formulazione. Io collaborerò con loro perchè possa presto approvarsi il provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra opportuno, dal punto di vista della ortodossia, non potendo impegnarmi personalmente sul nuovo testo, che i senatori Trabucchi, Schiavi e Marina mi comunichino il testo che intendono riproporre alla Commissione. Io mi riserverò di esaminarlo a fondo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 » (1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Tutti sanno che quando si commercia un immobile c'è la presunzione che insieme con l'immobile si commercino le scorte cosiddette pertinenti. L'articolo 47 del testo unico delle leggi di registro stabilisce che « nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso gli immobili per destinazione, che trovansi in servizio o per la coltivazione del fondo, sono considerati, agli effetti della tassa di registro, trasferiti all'acquirente dell'immobile, ancorchè nell'atto si dichiarino esclusi ».

È un fatto pacifico, per esempio, che il compratore di un fondo si presume abbia comprato insieme con il fondo, sia le scorte morte che le scorte vive.

Recita il secondo comma dello stesso articolo 47: « Per vincere tale presunzione l'acquirente dell'immobile deve provare che gli immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri, o appartengono ad altri, per atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione ».

Normalmente accade che ci si presenta all'Ufficio del registro con un contratto di affitto da cui risulta che, per esempio, gli animali del fondo non sono compresi nella compravendita.

Che cosa propone il senatore Boggiano Pico? Propone che per vincere la presunzione si possa dare la prova anche mediante un atto emesso da una autorità governativa, che nel caso potrebbe essere un certificato dell'Ispettorato per l'agricoltura, il quale dica che, ri-

tornando all'esempio che ho fatto prima, le bestie appartengono ad un altro e non al venditore.

Il relatore è contrario a questa proposta perchè l'autorità governativa che dovrebbe fare l'accertamento, non ha molto spesso i mezzi per fare un accertamento documentale, ed allora non potrà farlo che attraverso una informazione, ma così facendo si introducono quelle prove testimoniali che, data la loro incertezza, in materia di tassa sul registro, debbono essere escluse.

Se l'autorità governativa potesse aver modo di accertare di per se stessa, agli effetti di un tributo o ad altri effetti, un elemento di questo genere, si potrebbe anche ammettere la proposta, ma dato che l'autorità governativa non potrebbe avere che delle informazioni, noi approvando questo disegno di legge introdurremmo l'elemento informativo dove invece vogliamo rimanga l'elemento documentale. Se invece dell'autorità governativa si trattasse dell'autorità giudiziaria, dato che questa decide per mezzo di provvedimenti che vengono registrati, non ci sarebbe bisogno della legge; perchè se una sentenza stabilisse che una cosa appartiene a Tizio invece che a Caio, questa sarebbe una prova documentale.

Il senatore Boggiano Pico, inoltre, nel suo disegno di legge tiene presente anche un altro punto che veramente non so quanto possa rientrare nel testo dell'articolo 47. Egli fa l'ipotesi di contribuenti i quali si trovino costretti a corrispondere forti somme a titolo di tassa di registro, come se avessero acquistato, non solo un terreno, ma un terreno e una costruzione, sebbene in realtà questa costruzione l'abbiano essi elevata a proprie spese.

Ora, io penso che se seguissimo il senatore Boggiano Pico nel suo ragionamento ciò porterebbe a gravissime conseguenze, nel senso che si comprerebbe un terreno, ci si costruirebbe sopra una casa e poi si venderebbe il terreno ad un'altra persona facendole dichiarare che la casa è stata da lei costruita, evitando così di pagare la tassa di registro sulla casa.

Ma con ciò si urterebbe contro un principio fondamentale, che cioè tutto quello che è costruito su un determinato suolo, se non è pri-

ma registrato l'atto che concede il diritto di costruire separatamente dal suolo, si presume inerente al suolo, tanto si presume inerente al suolo che si considera addirittura come una unità tutta intiera.

Per questi motivi, pur con molto dispiacere, debbo dare parere contrario ad una proposta che viene formulata da uno dei nostri decani.

CENINI. Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Con questo disegno di legge si vorrebbe dare all'autorità governativa un compito che non le è proprio. Comprendo che allo stato attuale delle cose si verifichino degli inconvenienti, ma la legge del bollo e di registro è molto severa in tutti i suoi punti.

RODA. Il disegno di legge su cui è fissata la nostra attenzione, giudicato con il pollice verso dall'onorevole relatore, merita peraltro un attento esame.

Ritengo che dal punto di vista generale non vi sia nulla da eccepire che le accessioni e le pertinenze del suolo debbano essere tassate. Se c'è uno che costruisce su terreno non suo, nel momento del trapasso in sede normale l'Ufficio del registro valuterà il valore del terreno e quello della accessione che per legge fa parte integrante del suolo. Però, leggendo attentamente la relazione illustrativa del collega Boggiano Pico mi accorgo che questo provvedimento è fatto esclusivamente per casi speciali.

Dice, infatti, la relazione del collega Boggiano Pico che, ad un certo momento, in quasi tutti i Comuni danneggiati dalla guerra è stato predisposto un piano di ricostruzione, piano assoggettato all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale, in tale sede, fissava alle amministrazioni comunali il termine per la esecuzione delle opere.

E questo è vero, ma è anche vero quanto appresso è ancora scritto: dato il ridotto tempo concesso dal Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione del piano e data, soprattutto, l'urgenza di sopperire alla grave deficienza di alloggi nei paesi colpiti dalla guerra, molti proprietari che, nell'ambito del piano intendevano procedere alla costruzione di case,

senza attendere il lungo corso della procedura di espropriazione delle aree loro assegnate per effetto del piano, hanno iniziato i lavori di costruzione non appena ottenuto il decreto di occupazione temporanea del suolo da parte del Prefetto.

Ed è questo il punto che ha richiamato la mia attenzione: essi non avevano dubbio alcuno, è ancora scritto nella relazione, che un atto così emesso da una autorità governativa non dovesse avere piena efficacia probatoria e potesse far sorgere dubbi sulla veridicità del suo contenuto agli uffici finanziari.

Non mi voglio dilungare oltre, ma è chiaro che in molti casi si verificò proprio questo fatto, che i proprietari non hanno atteso lo espletamento di tutte le formalità ed hanno cominciato a costruire proprio quando più che mai era necessario l'intervento tempestivo dell'edilizia privata per soccorrere alle necessità tragiche del momento.

Ora mi pare che questo disegno di legge sia semplicemente ristretto a casi speciali di tale tipo: in questo disegno di legge si richiedono delle garanzie tali per cui l'autorità governativa dovrà riconoscere caso per caso se si sono verificate quelle circostanze di forza maggiore, direi, per cui si è costruito senza chiedere il permesso.

Mi pare, quindi, che sia il caso di pensarci un po' sopra prima di decidere!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero anzitutto fare una premessa per rispondere a quanto detto dal senatore Roda, circa il motivo di questo disegno di legge.

È esatto che il proponente è partito dal caso specifico o dai casi specifici che sono stati ricordati dal senatore Roda per giungere alla formulazione del suo progetto, ma è altrettanto vero che questo progetto non riguarda solo quei casi specifici, regolandoli in modo autonomo ed esclusivo, ma contiene la modificazione del principio generale dell'articolo 47 del testo unico delle leggi del Registro.

Ora si potrebbe porre allo studio la possibilità di eliminare quegli inconvenienti con un disegno di legge più idoneo da studiarsi, ma non con questo che modifica tutto il principio

generale e che si applicherebbe non solo ai casi esposti dal senatore Roda e dallo stesso proponente ricordati, ma a tutti i casi possibili e immaginabili.

Detto questo, che lascia la possibilità al proponente di fare quelle altre proposte di carattere specifico che siano opportune, vengo allo esame del disegno di legge come è stato proposto e noto una stranezza, che volendo cioè il proponente tra l'altro considerare il caso delle costruzioni fatte su un'area fabbricabile, con la dizione usata esclude proprio questa possibilità, perchè ha adoperato la parola « pertinenze ». Ora questa parola ha un significato preciso dato, se non erro, dall'articolo 817 del Codice civile, che definisce pertinenze quelle cose accessorie alla cosa principale, messe al servizio della cosa principale.

Quindi, la parola « pertinenze » esclude proprio quel caso che il senatore Boggiano Pico voleva considerare, per cui se si volesse arrivare all'approvazione del disegno di legge, cosa che non credo si possa fare, si dovrebbe sostituire la parola « pertinenze » con un'altra parola.

Pertanto vedremmo, ripeto, che il caso considerato dal senatore Boggiano Pico non potrebbe essere così risolto. L'onorevole proponente, infatti, verrebbe proprio ad escludere il caso che egli ha posto a movente della sua proposta di legge.

A parte questa considerazione, fatta per mostrare la decisa opposizione del Governo a questo disegno di legge, tanto più che il principio generale dell'articolo 47 fin dal 1923 non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, non ho che da richiamarmi alle osservazioni del senatore Trabucchi, raccomandando alla Commissione di non voler modificare l'articolo 47 del testo unico delle leggi del Registro, ma di lasciarlo così come è perchè la sua dizione attuale è la migliore per evitare le eccezioni che gli evasori fanno per sfuggire al doveroso pagamento dei tributi allo Stato.

PRESIDENTE. Io stesso sono convinto che un articolo così formulato si presterebbe alle frodi. Però l'osservazione fatta dal senatore Roda e quanto viene detto nella relazione del proponente mi pare meritino l'attenzione di un ulteriore studio.

Facciamo, ad esempio, un caso in cui frode non ci può essere: supponiamo che un Comune, una provincia abbiano messo a mia disposizione un pezzo di terra per fabbricarci una casa per alloggio popolare; quindi non c'è alcun dubbio che uno di noi ha ricevuto un pezzo di terreno che è stato assegnato dal Comune. Siccome mi è stato assegnato allo scopo di fabbricarvi sopra degli alloggi popolari, io ho cominciato immediatamente a costruire; ma nel frattempo l'Ufficio del registro ha fatto le sue pratiche per applicare la tassa di registro sul trapasso del terreno dal Comune a me e, siccome nel frattempo su quel terreno è già sorta una casa, un edificio che ho costruito in adempimento ai miei impegni, l'Ufficio del registro dice: tu devi pagare la tassa di trapasso tra Comune e te non solo sul terreno, ma pure sulla casa che c'è sopra.

In questo caso vi è una palese iniquità cui deve essere provveduto con una legge speciale, non con il riformare l'articolo 47 del testo unico delle leggi del Registro.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Apparentemente è una iniquità, ma una iniquità cui il contribuente avrebbe potuto ovviare manifestando la volontà di mantenere per sé la costruzione con un atto scritto che poteva essere registrato.

Era sufficiente che colui il quale, avendo avuto l'assegnazione di una determinata area dal Comune, ha costruito su quel determinato terreno, prima di costruire avesse fatto un atto scritto manifestando la volontà di riservare a sé stesso la proprietà della costruzione. Così facendo ecco che la iniquità non si sarebbe manifestata.

PRESIDENTE. C'è poi anche una questione di date: l'atto del Comune è pubblico e non c'è discussione su questo. Quanto alla casa, risulta da un atto pubblico certissimo che è stata fabbricata, per esempio, nel settembre o nell'ottobre, perchè il Comune ha mandato l'ufficiale sanitario a verificare. Ora è certo che tra l'acquisto del terreno e la costruzione della casa è passato un certo intervallo di tempo. Per cui, dato che ognuno deve pagare in rapporto all'atto che ha compiuto, se io

ho comprato un terreno nudo lo dev' pagare per tale, se non vi sono atti di tale natura da fare presumere il contrario.

Infatti il terreno è assegnato dalla Provincia o dal Comune, è quindi assegnato mediante un atto pubblico; se su questo terreno è stato costruito un edificio che non è una pertinenza, in questo caso indubbiamente ...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi scusi, signor Presidente, ho detto anche io che la questione merita indubbiamente di essere studiata!

RODA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione molto semplice per dire che l'onorevole Sottosegretario Piola mi ha convinto esaurientemente nella sua esposizione, soprattutto per quel che riguarda la disposizione dell'articolo 1 del testo del proponente, che è in netto contrasto con la premessa che ha motivato il provvedimento.

È chiarissimo, infatti, che le pertinenze sono dei beni accessori. Pertinenza di un terreno non può mai essere il fabbricato che vi sorge sopra, per cui questo disegno di legge così come è non può assolutamente andare! Resta però il caso che ha mosso il proponente, caso di molte amministrazioni comunali periferiche, amministrazioni di piccoli comuni, in cui si manifestava la necessità di costruire degli immobili. La Giunta delibera di dare il terreno, il proprietario solo in base alla deliberazione della Giunta costruisce. La delibera della Giunta deve poi passare alla ratifica del Consiglio comunale e poi alle autorità della Provincia. Quindi il Comune, che ha ceduto il terreno con una delibera fatta dalla Giunta, prima di riuscire a trasferire la proprietà del terreno, vede passare, in parecchi casi, moltissimi mesi.

Ecco che il sopralluogo dell'Ufficio tecnico erariale si è trovato di fronte non ad un terreno nudo, ma ad un terreno rivestito da un immobile. Sono casi limite, certo, però ci sono anche questi casi.

Quindi una legge che contempli questi casi, cioè puramente e semplicemente limitata alla ipotesi della cessione da parte di enti pubblici a privati di terreni, per cui la frode è già esclusa fin dal suo inizio, mi sembrerebbe op-

portuna. E le frodi sarebbero escluse perchè ci sarebbero di fronte, se non altro, le testimonianze costituite dai verbali della Giunta, che fanno fede circa le date e circa la entità del bene immobile che è stato concesso. Una legge che limiti la sua portata a questi casi di cessione di terreni da parte di enti pubblici, da parte di comuni e di provincie, a privati, sarebbe una legge che potrebbe essere accettata da tutti noi.

CENINI. Ho già detto che sono contrario al disegno di legge così come è formulato, poichè mi sembra che non si debba modificare quell'articolo del testo unico delle leggi del Registro. Non avevo, però, ancora letto la relazione del proponente.

Sarei pertanto anche io del parere di sospendere la discussione su questo disegno di legge al fine di prendere accordi con il proponente, perchè eventualmente presenti qualche cosa di diverso, che si riferisca solamente ed esclusivamente ai casi contemplati.

Il mio Comune, per esempio, sarebbe interessato ad un provvedimento del genere, perchè quando quei casi sono avvenuti, vi era la urgenza di fabbricare. Sono sindaco e conosco bene queste cose: siccome c'era urgenza di fabbricare non si poteva fare in quel momento un atto definitivo di vendita in favore di coloro ai quali i terreni venivano concessi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bastava che si facesse un atto scritto con la cessione del *jus aedificandi*, atto che naturalmente avrebbe dovuto essere registrato!

TRABUCCHI, *relatore*. Mi pare che si possa arrivare ad una soluzione, dicendo apertamente che noi non approviamo questo disegno di legge (senza peraltro che con questo possa essere applicata la norma preclusiva dei sei mesi previsti dal nostro Regolamento), in quanto questo disegno di legge non corrisponde alla ipotesi prevista nella relazione del proponente. Se per quella ipotesi il senatore Boggiano Pico vorrà predisporre un altro disegno di legge, la Commissione ritiene che questo non possa essere precluso, perchè ripeto, noi siamo del parere che questo provvedimento non corrisponda all'ipotesi prevista dal proponente.

DE LUCA LUCA. Io vorrei dire qualche cosa in proposito. Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge i cui articoli sono in contrasto con le premesse illustrative del proponente. Non c'è dubbio che il proponente è partito da alcuni casi specifici e ci ha sottoposto due articoli di disegno di legge che investono principi di carattere generale ed i cui effetti sono addirittura imprevedibili. Ora nell'attuale formulazione il disegno di legge deve esser respinto. È evidente però che se il collega Boggiano Pico è partito da quelle premesse specifiche, che mi pare siano condivise da tutta la Commissione, nulla vieta al collega Boggiano Pico di presentarci un altro disegno di legge adeguato alle sue intenzioni e che la Commissione, ritengo, sarà disposta ad approvare.

PRESIDENTE. Mi sembra allora che si sia tutti d'accordo nel respingere il disegno di legge in esame.

Sarebbe però bene approvare un ordine del giorno per non precludere al proponente la possibilità di presentare un altro disegno di legge in materia.

TRABUCCHI, *relatore*. Aderendo al suo suggerimento, presento il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione permanente del Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 1018 nella sua formulazione non può corrispondere alle finalità che il proponente espone nella sua relazione, che le norme come formulate non possono essere approvate perchè contrarie ai principi fondamentali in materia di imposta di registro, delibera di non passare all'esame degli articoli, restando libero il proponente di presentare, ove lo creda, altro disegno di legge che meglio corrisponda alle finalità esposte nella relazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal relatore.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.